

Nel comunicare la **proroga del termine di richiesta chiarimenti al 26 novembre 2021 alle ore 19.00**, si allega il riscontro ai quesiti pervenuti alla data odierna.

D;

In riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto e presa visione al capitolato di appalto e precisamente all'art. 5, dove viene chiesto che la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso: della certificazione ISO UNI EN ISO 9001: 2015 attinente allo specifico settore, si chiede se è possibile formulare un avvalimento con un'altra ditta che possiede tale certificazione, quindi se è possibile che tale requisito può essere trasmesso con l'avvalimento?? considerando che da come è indicato nel capitolato sempre all'art. 5 che la ditta che non possiede la certificazione ISO non potrà usufruire la riduzione dell'importo della garanzia della polizza fidejussoria di cui all'art. 93 del codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. restando in attesa di una Vostra risposta si porgono distinti saluti.

R;

Sul punto si richiama quanto previsto dalla lex specialis (par. 5.6 del Disciplinare di gara): “l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento”. Inoltre, “non è consentito l’avvalimento con riferimento ai requisiti di idoneità professionale o ai requisiti di natura strettamente soggettiva (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: iscrizione CCIAA o a specifici Albi, requisiti di cui all’art. 80)”. Infine, “è ammesso che l’impresa ausiliaria possa assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti da essa prestati”. Ne discende che, qualora il requisito oggetto di avvalimento sia la certificazione di qualità ISO 9001:2015, il ricorso all’istituto comporta che l’ausiliata utilizzi per l’esecuzione del servizio il sistema organizzativo dell’ausiliaria, avvalendosi del medesimo complessivamente ed in modo continuativo per tutta la durata dell’appalto. Pertanto, si ammette il ricorso all’avvalimento per attestare la certificazione di qualità, ferma una rigorosa e indispensabile verifica sulla effettiva e specifica messa a disposizione di tutti i mezzi e le risorse aziendali occorrenti allo scopo.